Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 24/04/2025
Seduta Pubblica.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **18:54** nella Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto comunale, sono stati convocati con nota prot. n. 9999 del 17/04/2025 i componenti del Consiglio Comunale.

GUBELLINI CARLO	Presente
CERVELLATI CHIARA	Presente
NAVACCHIA MASSIMILIANO	Presente
VIGNUDELLI CLAUDIA	Presente
MARCHESINI MONICA	Presente
PARESCHI DARIO	Presente
CASTALDINI LORENZO	Presente
CAVINA MATTIA	Presente
GIUSTI MARGHERITA	Assente
ANDREOLI MATTIA	Presente
GIOVANNINI CARLO	Presente
GUERRA ELENA	Presente
SERMENGHI STEFANO	Assente
VISENTINI LORENZO	Presente
SERMENGHI ANDREA	Presente
ALIMENTI CESARE	Presente
MENGOLI MAURO	Presente

PRESENTI N. 15 **ASSENTI N. 2**

Il Segretario Generale RISTAURI LETIZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **15** Consiglieri.

Copia informatica per consultazione

Sono presenti gli Assessori Prata Pier Francesco, Scalambra Elisabetta, Sapienza Lauriana, Grandi Stefano, Monti Sergio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CERVELLATI CHIARA – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno previa designazione degli Scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: Cavina Mattia, Andreoli Mattia, Sermenghi Andrea.

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 20 del 24/04/2025

DIBATTITO

L'Assessore Stefano Grandi espone il punto.

Intervengono i Consiglieri Mauro Mengoli e Carlo Giovannini.

Ogni intervento è integralmente proposto nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti *(TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale *(IUC)*;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti *(TARI)*;
- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)*, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 avente per oggetto *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"* ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, rinviando a successivi provvedimenti l'individuazione delle modalità operative per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani;
- la Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la Determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Copia informatica per consultazione

- l’art. 1 comma 702 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve adottare, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- tale ultima disposizione deve essere coordinata con la disciplina regionale in merito alle competenze in tema di determinazione delle tariffe;
- l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell’art. 1, della Legge n. 296/2006, così recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ai sensi dell’art. 3 comma 5 quinquies del DL n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i commi 837 e 838 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
- l’art. 1 comma 662 della Legge n. 147/2013 stabilisce l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
- l’art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente *(o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti)* e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Copia informatica per consultazione

EVIDENZIATO che l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 consente al Comune nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che le tariffe, per ogni categoria/sottocategoria omogenea, sono determinate, in ossequio alla disposizione richiamata al punto precedente, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

OSSERVATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel Piano Economico Finanziario *(PEF)*, redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RAMMENTATO che la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente *(ARERA)* n. 443/2019*,* così come modificata con Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 relativa al periodo regolatorio 2022/2025, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti *(MTR/MTR2)*, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del MTR non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il DPR n. 158/1999 ossia il Metodo Normalizzato *(MNR)* ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla Deliberazione n. 443/2019 e ssmmii confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal DPR n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise *(per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti)* in 30 categorie, così come previste dal richiamato DPR n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la Deliberazione n. 443/2019 e ssmmii rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del Metodo Normalizzato del DPR n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *"è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani"*;

Copia informatica per consultazione

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR/MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4 del MTR-2, in virtù del quale:
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni;
- le entrate tariffarie determinate per l'annualità 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
  a) tasso di inflazione programmata;
  b) miglioramento della produttività;
  c) miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
  d) modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'art. 18 del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo e per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *"limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie"*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente territorialmente competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata Deliberazione n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che con propria Determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità:

a) ha precisato che occorre sottrarre dal totale dei costi del PEF le seguenti poste:
- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del DL n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

b) ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, specificando che questi ultimi devono inviare:

- il Piano Economico Finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente deliberazione;
- la deliberazione di approvazione del Piano Economico Finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF validati dagli Enti territorialmente competenti;

Copia informatica per consultazione

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO delle Deliberazioni ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 e n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR/MTR-2) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castenaso è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e rappresentato da ATERSIR *(Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti*, *autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011)*, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente contemplate dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che con Deliberazione n. 19 del 15/04/2025 avente per oggetto "Rettifica dell'annualità 2025 del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del bacino dei Comuni di Alto Reno Terme, Baricella, Bentivoglio, Borgo Tossignano, Budrio, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Castiglione dei Pepoli, Dozza, Firenzuola, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marradi, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Palazzuolo sul Senio, Pianoro, Pieve di Cento, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sasso Marconi, Valsamoggia, Vergato e Zola Predosa gestito dal RTI costituito da Hera spa (mandataria), Giacomo Brodolini soc.coop. e consorzio stabile Ecobi società consortile ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA n. 363/2021/r/rif come integrata dalla Deliberazione ARERA n. 389/2023/r/rif" è stato validato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR il piano finanziario 2025, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal "Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade" RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi e dal "Gestore tariffe e rapporti con gli utenti" Comune di Castenaso;

ESAMINATO il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale *(Allegato "1")*, il quale espone un costo complessivo massimo per l'anno 2025 di € 2.889.310,00;

DATO ATTO che:

- il suddetto Piano è declinato in costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura;
- l'aggiornamento, per l'anno 2025, dei Piani Economico-Finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai Gestori ed è trasmesso agli Organismi competenti;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Copia informatica per consultazione

CONSIDERATO altresì che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche *(Allegato "2")*, determinate sulla base del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui qui si prende atto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto:

- di prendere atto del Piano Finanziario 2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'Allegato *"1"* alla presente Deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, confermando quelle in vigore per il 2024;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- l'art. 19 comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti *(salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana)*, variando, inoltre, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del TEFA alla competente Provincia/Città Metropolitana;
- con riferimento al tributo provinciale di cui al punto precedente, la Città Metropolitana di Bologna ha deliberato, con Atto del Sindaco Metrapolitano n. 264 del 28/11/2024, la misura del 5% per l'anno 2025;

DATO ATTO altresì che:

- con Deliberazione n. 386/2023/R/rif l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente *(ARERA)* ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi;
- tali componenti perequative *(denominate UR1,a e UR2,a)* hanno effettività a partire dal 1° gennaio 2024 e si aggiungono alla TARI, al fine di distribuire sulla collettività nazionale gli oneri per le due differenti problematiche. Infatti, ARERA ha stabilito, a livello nazionale, la misura dell'esborso che ogni contribuente dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa sui Rifiuti, pari complessivamente a € 1,60 per ciascuna utenza;
- nello specifico le due componenti perequative introdotte dall'Autorità risultano così articolate:
  - UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006)* e dei rifiuti volontariamente raccolti *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/06)*, con unità di misura € 0,10/utenza per anno;
  - UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno;
  - gli importi riscossi dal Comune a titolo di componenti perequative saranno riversati alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali *(CSEA)*;

- il DPCM n. 24 del 21/01/2025, attuativo dell'articolo 57-bis del DL n. 124/2019, introduce, con decorrenza 01.01.2025, il *"bonus sociale TARI"* per le utenze domestiche in condizioni

Copia informatica per consultazione

di disagio economico (*bonus pari al 25% della tassa sui rifiuti riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a € 9.530,00 elevato a € 20.000,00 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico*) prevedendo che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie vengano stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente *(ARERA)* con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto;

- con Deliberazione n. 133/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente *(ARERA)* ha avviato, in via consultiva, un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 nell'ambito del quale:
  a) definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli aventi diritto attraverso l'introduzione di una nuova componente perequativa denominata UR3 dell'importo indicativo di € 6,00, da applicare a tutte le utenze domestiche e non domestiche, con l'intento di generare un gettito perequativo nazionale, da versare alla CSEA *(Cassa per i servizi energetici e ambientali)*, con successivo rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la TARI, ivi inclusi i Comuni;
  b) avviare le interlocuzioni con il Garante per la Protezione dei Dati Personali e con i soggetti coinvolti;
  c) definire eventuali meccanismi di gradualità nell'applicazione delle agevolazioni tariffarie;
  d) definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni;
- il termine di conclusione del procedimento di cui al punto precedente è fissato al 31.12.2025;

PRECISATO che il Piano Finanziario 2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 comma 6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

PRESO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.04.2025;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione e Tributi *(per l'istruttoria relativa alla definizione delle voci di costo/provento del Gestore Comune)* e dal Responsabile Area Tecnica *(per l'istruttoria relativa al concorso alla definizione del costo del Gestore RTI Hera Spa- Giacomo Brodolini soc. coop.- Consorzio stabile EcoBi)* mentre in ordine alla regolarità contabile è stato espresso parere favorevole dal Responsabile Area Bilancio Controllo di Gestione e Tributi;

La Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la proposta di Deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza dei voti, con il seguente esito:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 15

Copia informatica per consultazione

Favorevoli: n. 11
Sindaco - Carlo Gubellini
Chiara Cervellati (Partito Democratico)
Massimiliano Navacchia (Partito Democratico)
Claudia Vignudelli (Partito Democratico)
Monica Marchesini (Partito Democratico)
Dario Pareschi (Partito Democratico)
Lorenzo Castaldini (Partito Democratico)
Mattia Cavina (Partito Democratico)
Mattia Andreoli (Tu@ Castenaso)
Carlo Giovannini (Tu@ Castenaso)
Elena Guerra (Tu@ Castenaso)

Astenuti: n. 4
Lorenzo Visentini (Obiettivo Comune)
Andrea Sermenghi (Obiettivo Comune)
Cesare Alimenti (Fratelli d'Italia)
Mauro Mengoli (Castenaso Si Cambia)

Contrari: nessuno

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1) Di prendere atto del Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2025, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR/MTR-2 e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'allegato *"1"* alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021;
2) Di determinare per l'anno 2025 le tariffe della Tassa sui Rifiuti *(TARI)* articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche, così come debitamente specificato nell'Allegato *"2"* al presente provvedimento, evidenziando che sono confermate le tariffe 2024;
3) Di dare atto che i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;
4) Di dare atto che sull'importo della TARI, si applicano:
    - il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia oggi Città Metropolitana pari al 5%;
    - le due componenti perequative, introdotte da ARERA con Deliberazione n. 386/2023/R/rif, così articolate:
        - UR1,a: destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006)* e dei rifiuti volontariamente raccolti *(sono i rifiuti di cui all'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 60/2022, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1*

Copia informatica per consultazione

lett. b-ter) del D.Lgs. n. 152/06), con unità di misura € 0,10/utenza per anno;

- UR2,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura € 1,50/utenza per anno;
- UR3,a: destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per il bonus sociale, con unità di misura indicativa suscettibile di variazione € 6,00/utenza per anno;

5) Di inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
A SEGUITO di votazione unanime favorevole resa per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio
CERVELLATI CHIARA

IL Segretario Generale
RISTAURI LETIZIA

Copia informatica per consultazione

	2024			2025		
	Castenaso			Castenaso		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	160.903	-	160.903	182.331	-	182.331
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	266.123	-	266.123	270.913	-	270.913
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	357.587	-	357.587	354.648	-	354.648
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	938.456	-	938.456	1.030.976	-	1.030.976
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	136.124	-	136.124	134.341	-	134.341
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	81.674	-	81.674	80.604	-	80.604
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	220.102	-	220.102	238.695	-	238.695
Fattore di Sharing ***ω***	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	184.886	-	184.886	200.504	-	200.504
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	65.741	-	65.741	- 1.585	-	- 1.585
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		152.225	152.225		155.618	155.618
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.522.249**	**152.225**	**1.674.474**	**1.556.175**	**155.618**	**1.711.793**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	147.688	103.944	251.632	234.390	96.580	330.970
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	241.985	241.985	-	244.847	244.847
Costi generali di gestione ***CGG***	131.464	45.426	176.890	142.297	45.426	187.723
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	22.850	14.265	37.115	- 2.061	13.651	11.589
Costi comuni ***CC***	154.314	301.676	455.989	140.236	303.924	444.160
Ammortamenti ***Amm***	70.616	-	70.616	75.908	-	75.908
Accantonamenti ***Acc***	640	389.222	389.862	640	219.023	219.663
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	389.222	389.222	-	219.023	219.023
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	640	-	640	640	-	640
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	56.186	-	56.186	61.860	-	61.860
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	6.394	-	6.394	6.437	-	6.437
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	133.836	389.222	523.058	144.845	219.023	363.868
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	5.436	- 826	4.610	- 6.226	- 743	- 6.969
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		58.185	58.185		62.903	62.903
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	272.156	272.156
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**441.273**	**852.201**	**1.293.474**	**513.245**	**953.844**	**1.467.088**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.571.455**	**1.105.106**	**3.676.560**	**2.713.452**	**1.162.287**	**3.875.739**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.963.523**	**1.004.426**	**2.967.949**	**2.069.420**	**1.109.461**	**3.178.881**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata *%*			73%			73%
$q_{a\text{-}2}$ *ton*			10.278,70			10.278,70
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			24,79			25,21

Copia informatica per consultazione

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			26,27			26,27
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,31			-0,31
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,26			-0,26
Totale γ			**-0,57**			**-0,57**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,43**			**0,43**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,17%			0,17%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			1,50%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			1,52%			3,57%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,05%**			**7,60%**
(1+ρ)			**1,0405**			**1,0760**
$\sum T_a$			2.967.949			3.178.881
$\sum TV_{a-1}$			1.634.077			1.674.474
$\sum TF_{a-1}$			956.785			1.021.318
$\sum T_{a-1}$			**2.590.862**			**2.695.793**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1455**			**1,1792**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.695.792**			**2.900.619**
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			272.156			278.262
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.522.249**	**152.225**	**1.674.474**	**1.556.175**	**155.618**	**1.711.793**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**441.273**	**580.045**	**1.021.318**	**513.245**	**675.582**	**1.188.826**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.963.523	732.270	**2.695.793**	2.069.420	831.199	**2.900.619**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			11.309			11.309
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.674.474			1.711.793
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.010.009			1.177.517
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.684.484**			**2.889.310**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,80**			**0,80**
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}sc_si$			285.503			
$CRD^{agg}sc_si$			704.204			
H di partenza			**40,5%**			
Classe di partenza H			**E**			
Obiettivi			**43,0%**			**45,5%**
Classe obiettivo			**E**			**E**

Copia informatica per consultazione

TARI 2025

ALLEGATO 2

CLTRIB	USOTRIB	DESCRIZIONE	COEFFICIENTI DI PRODUZIONE APPLICATI	TARIFFA MONOMIA
		UTENZE DOMESTICHE		
			Kn	
NUMERO COMPONENTI:		**1**	**0,80**	**1,24410**
		2	**1,07**	**1,65998**
		3	**1,13**	**1,75494**
		4	**1,19**	**1,84614**
		5	**1,23**	**1,91504**
		6 E OLTRE	**1,28**	**1,98414**
UTENZE NON DOMESTICHE				
			Kp	
2	1	**MUSEI BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO**	**0,99**	**0,93707**
2	2	**CINEMATOGRAFI E TEATRI**	**1,07**	**1,61179**
2	3	**AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA**	**0,88**	**2,24901**
2	4	**CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARB. AUTOLAVAGGI, IMPIANTI SPORTIVI**	**0,31**	**1,78049**
2	5	**STABILIMENTI BALNEARI**	**-**	**-**
2	6	**ESPOSIZIONI, AUTOSALONI**	**0,67**	**1,19471**
2	7	**ALBERGHI CON RISTORAZIONE, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, CON RISTORANTE**	**1,05**	**5,37854**

Copia informatica per consultazione

2	8	ALBERGHI, AGRITURISMI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE, SENZA RISTORAZIONE	0,83	3,54201	
2	9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,24	2,34268	
2	10	OSPEDALI	-	-	
2	11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI,	0,81	5,69715	
2	12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,07	5,69715	
2	13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,67	4,62428	
2	14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	4,62428	
2	15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,22	3,11106	
2	17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,07	4,08554	
2	18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,07	3,86061	
2	19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,79	4,08554	
2	20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,89	3,44832	
2	21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI	0,89	4,08554	
2	22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB , AGRITURISMI SOLO RISTORAZIONE	0,97	10,43847	
2	23	MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE	1,07	9,08914	
2	24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE	1,05	7,42127	
2	25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,07	6,62481	
2	26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MIST	1,07	5,84710	
2	27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,07	13,43693	
2	28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	-	-	
2	30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB,	1,07	3,89811	

Copia informatica per consultazione

Comune di
Castenaso

6

Punto 6 ODG
6. PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025;

CHIARA CERVELLATI
Presidente del Consiglio

Prossimo punto, il numero 6: presa d'atto piano economico finanziario (PEF) servizio integrato di gestione dei rifiuti 2025 e approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025. Parola all'Assessore Grandi.

STEFANO GRANDI
Assessore

Buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo già trattato in Commissione il punto quindi cerco di essere abbastanza veloce. Intanto sapete che l'articolo 1, comma 639, legge 147 del 2013 ha istituito la Tari, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'articolo 1 comma 527 della legge 205 del 2017 ha attribuito ad Arera, l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione. A copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali. Come sapete l'articolo 1 del comma 654 legge 147 del 2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Con l'articolo 7 di delibera di Arera è stato disciplinato il Pef cioè il piano finanziario del servizio di gestione che viene elaborato da Arera ma che deve essere validato dall'Ente territoriale competente che come sapete, è Atersir. Dopo aver fatto le pertinenti determinazioni, rimetterà ad Arera per la approvazione definitiva. La tariffa Tari è divisa in utenze domestiche e utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in base ai componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche, essendo il Comune di Castenaso superiore a 5.000 abitanti, sono divise in 30 categorie. Come abbiamo appreso l'altra sera dalla Dottoressa Bonori in Commissione, il Pef, viene fatto tenendo conto che non si può andare oltre certi limiti di aumento dei costi. In particolare si può aumentare, e quest'anno rispetto 2024 è stato del 4,05% in base al tasso di inflazione programmata, al miglioramento della produttività, al miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate da utenti e le modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e operativi. Inoltre Arera stabilisce che occorre sottrarre dal totale del Pef l'entrata relativa al

Copia informatica per consultazione

contributo del Miur, le riscossioni derivanti l'attività di contrasto all'evasione Tari, l'entrata derivanti da procedure sanzionatorie ed eventuali partite stabilite dall'ente territorialmente competente. Il Pef che noi stasera andiamo a approvare che è stato validato da Atersir, è di 2.889.310 euro. Le tariffe Tari per il 2025 rimangono confermate a quelle del 2024. Inoltre, come abbiamo appreso anche l'altra sera, a partire dal 2024 è stata aggiunta una addizionale del 5% sulle utenze riguardo l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e di igiene dell'ambiente che viene riversato alla Città metropolitana. Sempre dal 2024, con delibera di Arera, la nr. 386 del 2023, l'autorità ha stabilito ad ogni utenza una componente perequativa di 1.60 euro. Viene chiamata UR1 e UR2. UR1, che corrisponde a 0,10 euro, è stata stabilita per i rifiuti che vengono accidentalmente pescatidurante la pulizia dei fiumi, dei mari, dei laghi. Mentre l'UR 2, che corrisponde a 1.50 euro, è stata istituita per gli eventi eccezionali calamitosi. Il Dpcm invece numero 24 del 21/01/2025, attuativo dell'articolo 57 bis del decreto legge 124 del 2019, introduce con ricorrenza dall' 01/01/2025 il bonus sociale della Tari. In pratica uno sconto del 25% sulla tassa dei rifiuti che viene riconosciuto ai nuclei che hanno familiari che hanno un ISEE inferiore 9.530 euro che viene elevato a 20.000 euro limitatamente a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Con delibera numero 133 del 2025, pubblicata il 1° aprile 2025, l'autorità di regolazione Arera, ha avviato in via consultiva un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto da questo Dpcm. Al momento attuale Arera sta facendo le consultazioni con l'INPS e con le associazioni dei consumatori che avrà termine il 31/12/2025. Questo dovrà definire intanto l'introduzione di questa nuova parte perequativa che verrà chiamato UR3, che potrebbe essere diciamo di 6.00 euro. Dobbiamo vedere se va applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche. Inoltre dovrà avviare le interlocuzioni con il garante per la protezione dei dati personali, con i soggetti coinvolti, dovrà definire eventuali meccanismi di gradualità dell'applicazione dell'agevolazione tariffarie e dovrà definire le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione delle suddette disposizioni. Quindi questa parte dovrà essere riversata sempre dal Comune di Castenaso. In pratica il Comune di Castenaso dovrebbe applicarla in base a quelle che sono le notizie attuali, su ogni utenza. Dovremo aspettare che Arera si pronunci su questo. Ai sensi del comma 767 articolo 1 della legge 160 del 19, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del dipartimento delle Finanze, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 di ottobre dello stesso anno. Se entro il 28 di ottobre non vengono pubblicate, rimangono invariate le aliquote dell'anno precedente. L'esito di questo atto del Consiglio Comunale dovrà essere inviato in termini di legge esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nella apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Io non mi dilungherei perché in commissione abbiamo sviscerato abbondantemente il punto. Se ci sono delle domande provo a rispondere. Grazie.

CHIARA CERVELLATI
Presidente del Consiglio

Ringrazio l'Assessore Grandi. Andiamo con le domande o gli interventi da parte dei Gruppi. Intervento del Consigliere Mengoli, prego.

Copia informatica per consultazione

MAURO MENGOLI
Consigliere Comunale

Sostanzialmente questa Tari è uguale a quella dell'anno scorso su per giù. Non cambia molto. Rimane il problema però politico che le Amministrazioni comunali hanno sempre meno potere nel decidere le tariffe su queste questioni. Non ha possibilità di migliorare o di adempiere a quelle promesse che da decenni ci avevano fatto. Siamo costretti a fare i passacarte e a prendere quello che viene. Sembra estremamente riduttivo metterci qui a dover per forza dire quello che gli altri ci impongono.

CHIARA CERVELLATI
Presidente del Consiglio

Grazie Consigliere Mengoli. Altri interventi? Prego, Consigliere Giovannini.

CARLO GIOVANNINI
Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Premetto che il nostro voto sarà favorevole perché la Tari è rimasta invariata. E questo è già un fatto positivo, che identifica il voto favorevole. Nello stesso tempo però vorrei fare un ragionamento. Io sono in Consiglio Comunale circa da 11 anni e non ho memoria che la Tari sia mai diminuita. La percentuale di raccolta differenziata effettivamente negli ultimi anni si è stabilizzata ma nei primi anni non era così. Possiamo pensare che l'andamento della percentuale di differenziata, in funzione del tempo sia una curva con un asintoto orizzontale. Una curva che si avvicina sempre di più a una retta orizzontale. Nei primi anni l'avvicinamento è stato importante e veloce, poi è stato sempre più lento. Quindi da questo semplice ragionamento deduco che la Tari è stata indipendente dalla percentuale di differenziata. E' importante ricordarselo perché poi quando ci sarà imposta la tariffazione puntuale dell'indifferenziata, e mi aspetto conseguenze antipatiche come l'abbandono dei rifiuti o l'inquinamento della differenziata con sacchetti di indifferenziata, in quel momento alla luce di questo ragionamento, mi aspetto che non ci potranno essere aumenti della tariffa a carico dei cittadini. In questo punto votiamo anche una novità come ha anticipato l'Assessore. Una novità introdotta dal Governo cioè un presunto sgravio della Tari per le famiglie con più figli e con ISEE basso. Purtroppo ci troviamo davanti a un altro caso di inefficienza e di populismo. E' un caso di inefficienza perché è stato introdotto talmente male che non sarà applicabile da quest'anno. Inizialmente avevano pensato appunto una componente U3 della tariffa pari a circa 6.00 euro per coprire i costi degli sgravi. Poi giustamente è saltato tutto perché non esiste ancora una stima delle famiglie che possono accedere a tale agevolazione. E quindi non può essere certo stimata la maggiorazione. Insomma un pasticcio finito con un nulla di fatto. Ancor peggio il tentativo populista che sta dietro questa tentata novità. Ad inizio anno, con la legge di bilancio, si era parlato di quoziente familiare cioè il calcolo dell'imponibile tramite la divisione tra le entrate lorde familiari e il numero di componenti della famiglia, come avviene in Francia. Avevamo accolto con fiducia questa proposta ma ci siamo dovuti accontentare di una nuova tabella di fattori correttivi dell' ISEE, in funzione del numero di figli. Modifiche insignificanti. Ora ci si riprova, cercando addirittura di farsi promotori di uno sgravio della tariffa per le famiglie con

Copia informatica per consultazione

difficoltà trasformando unicamente la mancata entrata in un aggravio per tutti i contribuenti. Quindi vorrei concludere questo intervento usando le parole dell'onorevole Maratin che commentava poco tempo fa la pressione fiscale italiana sul ceto medio. *"Un Paese che tartassa così il ceto medio, per finanziare una spesa pubblica inefficiente e fuori controllo, a crescere non ci torna più"*. La politica italiana invece, preda di populismo e demagogie, continua a sbagliare obiettivi e strumenti. Per i redditi bassi il problema non sono le imposte, che praticamente non si pagano già più, il problema è che è basso il lordo e per aumentare il lordo non serve il fisco, ma politiche strutturali. Come la riforma della contrattazione collettiva. Incentivi alla fusione tra imprese. Sostegno ai settori innovativi e ad alto valore aggiunto. Grazie.

CHIARA CERVELLATI
Presidente del Consiglio

Ringrazio il Consigliere Giovannini. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo passare direttamente alle votazioni.

VOTAZIONE

Favorevoli, Unanimità della maggioranza. Contrari, nessuno. Astenuti, Unanimità della minoranza.

VOTAZIONE

Immediata eseguibilità. Favorevoli, Unanimità del Consiglio Comunale. Il provvedimento è approvato. Passiamo al punto successivo.

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Proposta N. 2025 / 866
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/04/2025

IL DIRIGENTE
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Proposta N. 2025 / 866
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

PARERE TECNICO CONCOMITANTE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/04/2025

IL DIRIGENTE
MALAGUTI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

AREA BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

U.O. Ragioneria - Bilancio

Proposta N. 866 / 2025
AREA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla Proposta N. 866 / 2025

Lì, 24/04/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
BONORI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI
Segreteria Generale

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 24/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Si dichiara che a norma del comma 3, art. 134 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni a partire dal 19/06/2025 data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 30/06/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERGAMINI CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 24/04/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 19/06/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 07/07/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERGAMINI CHIARA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione